

Recesso del socio e valutazione della partecipazione

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

Scopri di più

Nelle disposizioni civilistiche che regolano il **diritto di recesso nelle società di capitali**, le fattispecie di **recesso legale sono state ampliate**, ed in tal senso gli [articoli 2437 e ss., cod. civ.](#), per le Spa, e l'[articolo 2473, cod. civ.](#), per le Srl, contengono le regole da seguire per lo **scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio**. Per quanto riguarda la valutazione della quota del socio recedente da una società a responsabilità limitata, l'[articolo 2473, comma 3, cod. civ.](#), dispone che **il rimborso debba avvenire “in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso”**.

In merito all'interpretazione di tale norma, la Fondazione Nazionale Commercialisti (documento del 30 aprile 2015) ha esaminato i **criteri di valutazione della partecipazione** per quanto riguarda il recesso dalla Srl. In tal caso, secondo la Fondazione, il riferimento generico al **valore di mercato non vincola in alcun modo in merito al metodo utilizzabile** per la determinazione del predetto valore, con la conseguenza che si potrà utilizzare il **metodo valutativo che risulterà più idoneo** in base alle caratteristiche della società, alla **composizione del patrimonio** ed al **settore in cui opera**.

Il documento evidenzia che la dottrina maggioritaria ritiene maggiormente idoneo il **metodo patrimoniale**, in quanto **l'elemento patrimoniale è senza dubbio centrale** rispetto alla valutazione della partecipazione del socio recedente, anche se il **metodo reddituale e quello finanziario possono essere utili per integrare il metodo patrimoniale** stesso o per la **verifica della stima ottenuta** con il predetto metodo.

Ulteriore aspetto affrontato riguarda la **possibilità di inserire nello statuto sociale una clausola derogatoria del criterio legale del valore di mercato**, prevedendo la valutazione con altro criterio fino a spingersi alla determinazione in base al **patrimonio netto contabile**. Sul punto, il documento della Fondazione, pur riconoscendo che l'autonomia statutaria può individuare specifiche modalità per arrivare alla determinazione del valore di mercato, sono da considerarsi **illegittime eventuali clausole di valutazione della partecipazione in misura pari al mero patrimonio netto contabile** della società. A differenti conclusioni si perviene in presenza

di **clausole di recesso c.d. "volontarie"** ed inserite nello statuto, per le quali è legittimo inserire un **criterio di valutazione** della quota del socio recedente in deroga alla valutazione **secondo il valore di mercato** (in tal senso, si veda la massima del Notariato del Triveneto n. I.H.21).

Per quanto riguarda il **recesso da una Spa**, l'[articolo 2437-ter, cod. civ.](#), prevede che *"il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della azioni"*. In merito a tale disposizione, il documento della Fondazione evidenzia che l'[articolo 2437-ter, cod. civ.](#), non fa riferimento **né al bilancio d'esercizio né alla situazione patrimoniale contabile**, ragion per cui gli amministratori devono partire da una **situazione patrimoniale contabile aggiornata** ad una data ragionevolmente più **prossima alla data prevista per l'assemblea** il cui ordine del giorno prevede il diritto di recesso del socio.

Al pari di quanto previsto per le Srl, anche per le Spa **è legittima la clausola statutaria che preveda**, nei casi di recesso convenzionale, un **valore di liquidazione delle azioni del socio recedente in misura inferiore al valore di mercato**. In tal caso, come si legge nella Massima del Notariato del Triveneto H.H.15, il minore valore di liquidazione conseguito dal socio **assolve sostanzialmente alla funzione di corrispettivo per il diritto di recesso "volontario"**.